ricomprese nell'ambito dei settori di intervento riconducibili ai precedenti Piani triennali.

LEGGE n. 185/92, ART. 1 comma 3

Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale

Presso la Tesoreria centrale, ai sensi della L.n.590/81 e successive modificazioni, è stato aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale è stata inizialmente attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva e di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino: misure di pronto intervento, ricostruiscano capitali di conduzione, provvedano a capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, ricostruiscano, ripristinano, riconvertano le attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate.

La dotazione del conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale», è stata incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. ai sensi della legge n. 185/92, art. 1 comma 3.

Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si è provveduto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della l. n. 468/78, come sostituito dalla l.n.362/88, che prevede la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

LEGGE n. 423/1998 Art.2 comma 1

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico

Contributo oneri di ammortamento per capitali ed interessi

Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici), è concesso un contributo quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento per capitale e interessi derivanti dalla contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa è autorizzata ad effettuare.

Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della legge n.266/97 (norme concernenti la RIBS spa 97% Ministero per le Politiche Agricole, 3% Ministero del Tesoro), la RIBS può intervenire sulla base di due diverse logiche di intervento: quella degli aiuti di Stato e quella della banca d'affari. I due interventi non possono coesistere nello stesso progetto.Nel primo caso RIBS assume partecipazioni di minoranza nel capitale sociale ed eroga mutui a tasso agevolato. Nel secondo caso, RIBS partecipa esclusivamente al capitale sociale a condizioni di mercato.

Ciascuna annualità è trasferita alla RIBS Spa entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

LEGGE n. 423/1998 Art.3 comma 4

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico

Programma nazionale biocombustibili

Per avviare le azioni nazionali derivanti dall'applicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza di Kyoto per la riduzione delle emissioni gassose, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE per l'approvazione un programma nazionale denominato «Biocombustibili». Per la realizzazione del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.

LEGGE n. 423/1998 Art.3 comma 5

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico

Finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori.

Al fine di promuovere lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare sono autorizzate le seguenti spese: lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a ulteriore sostegno degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge; lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 18 miliardi per l'anno 2000 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.26/1995 e successive modificazioni, riservati al finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori.

Il progetto rientra tra quelli previsti dal Comitato per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale.

LEGGE n. 144/1999 Art.25

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Fondo per lo sviluppo in agricoltura

Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del Dlgs n.173/98, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa recate da appositi provvedimenti legislativi.

Il Fondo è ripartito tra i regimi indicati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

LEGGE n. 144/1999 Art.2

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto è limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.

Il Ministero per le politiche agricole provvede altresì al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.

3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.

LEGGE n. 144/1999 Art. 4

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli *incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina* l'INAIL, *nonché* disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Per il periodo 1999-2002, è stata autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo.

Con D.M. 4 gennaio 2001 sono state definite le procedure e le modalità per l'impiego delle risorse finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano.

LEGGE n. 499 del 23/12/1999

Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Scopo

La presente legge, nel rispetto delle linee di intervento fissate dal Documento di Programmazione economico-finanziaria, ha la finalità di:

a) assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;
b) accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonché il riequilibrio delle strutture proutive nelle diverse aree del Paese;
c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e dell'equilibrio territoriale.

Nel 2000, ha avuto inizio l'operatività della legge 23 dicembre 1999, n.499, "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, alimentare, agroindustriale e forestale"; detta legge, a carattere pluriennale, si riferisce al quadriennio 1999-2002, tuttavia , come si può osservare dalla sua data di emanazione, considerati i tempi necessari per le iscrizioni in bilancio e per gli atti successivi, non ha potuto espletare i suoi effetti che a partire dal 2000 .

Gli stanziamenti resi disponibili per le prime annualità hanno trovato le seguenti utilizzazioni :

a) finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal D,to L.vo n.173/98 (programmi interregionali e regionali in favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e biomasse per impiego energetico (250 miliardi per il 1999- **capitolo 7186) ;**
Di detto importo, tra il 2000 e il 2001, si è provveduto ad impegnare e trasferire alle regioni lire 60 miliardi per programmi regionali nel settore della trasformazione e commercializzazione agroindustriale e lire 50 miliardi per

azioni nel campo delle biomasse per le energie rinnovabili .
Per il rimanente importo di lire 140 miliardi, destinato a programmi interregionali, ugualmente nel settore della trasformazione e commercializzazione agroindustriale, si sta procedendo all'impegno nel corso (anno 2002), in quanto si è dovuta attendere la soluzione dei ricorsi amministrativi presentati da alcune industrie.

b) finanziamento delle attività di competenza del MIPAF (250 miliardi per ciascuno dei quattro anni); **capitolo contenitore 7185** ;
Si riportano gli elementi informativi, relativi ai capitoli di competenza dell'ex Direzione Generale per le Politiche agricole e agroindustriali nazionali (vedi anche Tab. 1)

Enti ed istituti di informazione, ricerca e controllo (conto capitale): 7302, 7303,7304,7307, 7312, 7313, 7319, 7321, 7322, 7323, 7324,

Cap 7302: (Contributi per la realizzazione di progetti di informazione e di telematica, ecc); Stanziamento triennio 1999-2001: lire 13,4 miliardi; residui al 31-12-2000. lire 11,395 miliardi; (lettera F . lire 14,2 milioni).
Cap 7303: (Contributi a favore degli IRSA, istituti universitari, ecc) ; Stanziamento triennio 1999-2001: lire 100,920 miliardi; residui al 31-12-2000. lire 97,576 miliardi; (lettera F 54,055 miliardi)
Cap 7304: (Contributi a favore degli IRSA per l'adeguamento e potenziamento delle strutture, ecc) Stanziamento triennio 1999-2001: lire 21 miliardi; residui al 31-12-2000. lire 19,784 miliardi; (lettera F: 11,388 miliardi)
Cap 7307: (Contributi per iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle stru8tture connesse alla produzione, distribuzione e controllo anche varietale del materiale di moltiplicazione, ecc Stanziamento triennio 1999-2001: lire 1,7 miliardi; residui al 31-12-2000. lire 2,813 miliardi; (lettera F:294,8 milioni)
Cap 7312: (Contributi per le attività dei servizi di sviluppo agricolo e dell'Osservatorio nazionale podologico) Stanziamento triennio 1999-2001: lire 1,1 miliardi; residui al 31-12-2000. lire 1,210 miliardi;
Cap 7313: (Contributi per attività e interventi volti alla valorizzazione, ecc) Stanziamento triennio 1999-2001: lire 7,450 miliardi; residui al 31-12-2000. lire 5,980 miliardi;
Cap 7319: (Contributi per gli interventi realizzati dalle Unioni Nazionali delle Organizzazioni dei produttori agricoli, ecc) Stanziamento biennio 1999-2000: lire 10 miliardi; residui al 31-12-2000. lire 10,129 miliardi; (lettera F : 9,099 miliardi)

Cap 7321: (Spese per la registrazione del logo dei prodotti DOP ed IGP, ecc) Stanziamento triennio 1999-2001: lire 3,750 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 2 miliardi; (lettera F: 2 miliardi)
Cap 7322 (Contributi per la realizzazione di progetti speciali, ecc) Stanziamento triennio 1999-2001: lire 19,663 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 17,163 miliardi; (lettera F: 29,2 milioni)
Cap 7323 (Contributi sulle spese di avviamento delle Organizzazioni dei produttori, ecc) Stanziamento biennio 1999-2000: lire 2,9 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 2,9 miliardi;
Cap 7324 Contributi all'ISMEA e all'INRAN per la realizzazione di programmi speciali di informazione e comunicazione, ecc); Stanziamento triennio 1999-2001: lire 61,7 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 42,7 miliardi;

3.2.1.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario: 7468,7473,7474.
Cap 7468: (Contributi per lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazioni applicate, ecc) ; Stanziamento triennio 1999-2001: lire 7,7 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 5,795 miliardi; (lettera F: 3,336 miliardi)
Cap 7473: (Spese per lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali, ecc); Stanziamento triennio 1999-2001: lire 2 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 824,5 milioni;
Cap 7474: (Contributi all'ARSSA della Regione Abruzzo, ecc) Stanziamento biennio 1999-2000: lire 260,4 milioni; residui al 31-12-2000: lire 260,4 milioni;

3.2.1.4 Informazione e ricerca 7611,7612
Cap 7611 (Spese per la realizzazione di interventi diretti a promuovere attività pilota a favore dell'allevamento dei selvatici, ecc): Stanziamento triennio 1999-2001: lire 1,350 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 1060,1 milioni; (lettera F: 350,2 milioni)
Cap 7612: (Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno e al finanziamento dell' attività di commissioni, ecc) Stanziamento triennio 1999-2001: lire 2,250 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 1583,1 milioni;

3. 2.1.5 Zootecnia 7712, 7715,7717,7723
Cap 7712: (Contributi e enti e organismi specializzati per interventi volti a accertare la qualità del materiale seminale del bestiame, ecc) Stanziamento

triennio 1999-2001: lire 3,400 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 2217,3 milioni;

Cap 7715: (Contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, ecc); Stanziamento triennio 1999-2001: lire 73,8 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 101,026 miliardi; (65,4 milioni)

Cap 7717: (Contributi a organismi particolarmente qualificati, ecc); Stanziamento biennio 1999-2000: lire 400 milioni; residui al 31-12-2000: lire 2,612 miliardi;

Cap 7723: (Contributi a istituti, enti e organismi specializzati, ecc); Stanziamento biennio 1999-2000: lire 2 miliardi; residui al 31-12-2000: lire 2 miliardi (lettera F: 2 miliardi) ;

c) fondi destinati alle regioni per le attività svolte dalle Associazioni di Allevatori di bestiame (159,7 miliardi per il solo 1999) (cap.7715) ;
Sono stati trasferiti alle Regioni e PP.AA e da queste ultime alle Associazioni; il trasferimento si è completato nel corso del 2002

d) **Cap.7472** fondi destinati alle regioni a copertura delle ultime rate dei mutui ex art.18 della legge n.984/77 (40 miliardi per il solo 1999) ;
Detti fondi sono stati impegnati nel 2000 e, compatibilmente con le disposizioni sull'assestamento del bilancio, trasferiti alle regioni nel 2001 (capitolo 7472).

e) fondi destinati alle regioni per il cofinanziamento relativo al prosieguo dei programmi interregionali di maggiore interesse (49,6 miliardi per il 1999) **capitolo contenitore 7185** .
Questa somma è stata trasferita alle regioni e province autonome per la realizzazione dei programmi interregionali. contestualmente alle somme la cui destinazione era da stabilirsi annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria del Governo (99,1 miliardi per il 2000 e 101,1 per ciascuno degli anni 2001 e 2002), e che in sede di Conferenza Stato-Regioni sono state appunto destinate ai programmi interregionali .

Nel complesso, relativamente agli anni 1999-2001 sono state trasferite alle regioni lire 195,2 miliardi, mentre la restante parte, pari a lire 54,6 miliardi e ugualmente destinata a programmi interregionali, è stata iscritta sul bilancio ministeriale per la più efficiente azione di coordinamento in questo modo possibile.

f) somme la cui destinazione è da stabilirsi annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria del Governo (vedi sopra lett.e).
Di queste somme si è già detto a proposito della lettera e
Inoltre, a completamento del trasferimento alle regioni delle dotazioni finanziarie necessarie per la piena attuazione della legge n.143/97 e del D. to L. vo n.112/88 , sono stanziati e trasferiti 540,6 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

L. 23-12-1999 n. 499 art. 4

Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione

Per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla legge in oggetto, nonché i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n.183/87, per l'attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in settori specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge n.910/66.

I fondi specificamente indicati per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Per l'anno 1999, i fondi stanziati sono destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto relativi al contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e quanto a lire 249,3 miliardi a Interventi strutturali urgenti

Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonché le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il

commercio estero in materia di attività promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese.

Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato «Documento programmatico agroalimentare», che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita, altresì, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2.

Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, può essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potrà procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2.

Il Documento programmatico agroalimentare è costituito:

dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati «programmi agricoli regionali»;

dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facoltà universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle università degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialità giovanile;

dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;

dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno e dalle misure di razionalizzazione del settore;

dai programmi di interventi predisposti dalla società Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali potranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonché di sviluppo rurale cui la programmazione regionale fa riferimento.

I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono notificati alla Commissione delle Comunità europee, e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla. Analogamente si provvede per la notifica di eventuali modifiche.